

Art.42.(Norme disciplinari per i praticanti)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 42.(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
